



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Palermo

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice **dott. Francesco Paolo Torrasi**,
all'udienza del 19 marzo 2014 ha emesso e dato lettura della seguente

SENTENZA

(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)

nella causa civile di primo grado iscritta al n°1315 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto "opposizione al decreto ingiuntivo
n°3281/2011, depositato in data 15.9.2011, emesso dal Tribunale di Palermo il 18.10.2011",
pendente

tra

C. I., elettivamente domiciliato in Palermo via Marchese di Villabianca n°163, presso
e nello studio dell'Avv. Carolina Longo, che lo rappresenta e difende giusta delega
apposta in calce all'atto di citazione

attore opponente

e

Z. E., elettivamente domiciliato in Palermo via Vincenzo Di Marzo n°41, presso e
nello studio degli Avv.ti Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino, che lo
rappresentano e difendono giusta delega a margine della comparsa di costituzione e
risposta

convenuto opposto

Motivi della Decisione

1. fatti controversi.

Con atto di citazione notificato il 24.1.2012, C. I. ha proposto opposizione avverso il
decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con cui – ad istanza di Z. – gli era stato ingiunto
il pagamento di € 9.038,00 (oltre alle spese della procedura) a titolo di restituzione delle
somme che lo Z. aveva anticipato, per conto di entrambi, per l'acquisto, in comunione,
dell'immobile di via Oreto n°286 e che il C. stesso non aveva restituito.

A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva:

- di avere acquistato in **comunione legale** con Z., in forza di atto pubblico di compravendita stipulato in data 15.4.2002, un immobile sito in Palermo alla via Oreto n°286;
- che, sin dal 2002, entrambi i comunisti avevano convissuto all'interno dell'appartamento, dividendo tutte le spese necessarie alla sua gestione e finanche la rata del mutuo contratto per il suo acquisto;
- che, nel giugno del 2010, si era allontanato per qualche giorno dalla comune abitazione e, fattovi rientro, non gli era stato possibile accedervi, a motivo del fatto che lo Z. aveva sostituito la serratura della porta di ingresso;
- che, a causa dell'impossibilità di rientrare nell'appartamento di via Oreto, era stato ospitato, per un po' di tempo, da alcuni amici e familiari per poi decidere di prendere in locazione un altro appartamento, sito in via Emerico Amari, dietro il pagamento di un canone che, fino al mese di dicembre 2011, ammontava ad € 400,00 e, dal gennaio 2012, ad € 500,00;
- che, a causa della condotta illecita dell'odierno opposto, aveva dovuto riacquistare i mobili di arredo dell'abitazione locata;
- che l'abusiva condotta posta in essere dallo Z. gli aveva causato un danno economico di complessivi € 6.000,00, somma che, compensandosi col credito vantato dall'opposto, avrebbe ridotto l'importo ingiunto ad € 3.038,00;
- di dichiararsi disponibile al pagamento del residuo di € 3.038,00.

Per tali motivi, C. evocava in giudizio l'odierno opposto, chiedendo all'adito Tribunale di Palermo: **(a)** *“di dichiarare l'insussistenza del credito per la somma ingiunta di € 9.038,00, tenuto conto che il sig. C. è disponibile all'immediato pagamento di € 3.038,00”*; **(b)** *“di accogliere la spiegata riconvenzionale e condannare il sig. Z. al pagamento in favore del sig. C. di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno cagionato come esposto in parte motiva”*; **(c)** *“di dichiarare ed annullare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 6.000,00”*; **(d)** *“di dichiarare, pertanto, compensata la predetta somma”*. Con vittoria di spese e competenze.

Si costituiva in giudizio Z., il quale, in via preliminare, eccepiva la tardività della citazione in opposizione: a dire del convenuto, l'opposizione sarebbe stata proposta in data 24 gennaio 2012 e, quindi, ben oltre il termine di 40 giorni previsto, dal codice di rito, per l'utile esperimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, considerato che la

notifica dell'opposizione si sarebbe perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 25 novembre 2011. Nel merito, il convenuto asseriva:

- che il credito ingiunto al C. trovava titolo in una scrittura privata, redatta tra le parti il 15.4.2002, con la quale l'odierno opponente si era impegnato a restituire, a semplice richiesta dello Z., la metà esatta della somma di € 18.076,00, anticipata da quest'ultimo per l'acquisto dell'immobile di via Oreto;
- di non avere posto in essere alcuna condotta di spossessamento ai danni del C., giacché era stato lo stesso C. a decidere, autonomamente, di allontanarsi dall'appartamento coabitato, disinteressandosi del tutto della gestione dell'abitazione;
- che tale diversa ricostruzione dei fatti era comprovata dalla mancata proposizione, da parte del C., di apposita azione di reintegra nel possesso;
- di non avere mai impedito all'opponente di rientrare nell'immobile di via Oreto né di recuperare i beni di sua pertinenza, tant'è che, al fine di recuperare i beni personali che vi si trovavano, il C. aveva fatto effettivamente rientro nell'abitazione di via Oreto;
- che, più volte, aveva manifestato l'intenzione di acquistare la quota di proprietà del C. ma che, a causa del comportamento ostruzionistico di quest'ultimo, non si era potuto definire alcun accordo.

Per tali ragioni, il convenuto chiedeva, in via principale, il rigetto, per tardività, dell'opposizione proposta e, in via subordinata, il rigetto nel merito dell'introdotta domanda risarcitoria e di quella diretta ad ottenere la compensazione, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori.

All'udienza del 4 luglio 2012, il C. offriva il pagamento di € 3.000,00, che lo Z. accettava in acconto del maggior credito ingiunto.

La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale); all'udienza del 19 marzo 2014, udite le conclusioni delle parti, la stessa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c..

2. questioni pregiudiziali.

Prima di approfondire il merito dell'odierna controversia, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'odierna opposizione, formulata da parte convenuta a cagione della presunta tardività della citazione stessa.

Al riguardo, va, effettivamente, rilevata la tardiva proposizione della formulata opposizione, cui conseguono l'inammissibilità della stessa e la formazione del giudicato

sul decreto ingiuntivo di che trattasi.

A tal proposito, occorre ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, *“Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine prescritto dall’art. 641 cod. proc. civ., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell’opposizione in riferimento sia al “dies a quo”, ossia alla data di notificazione del decreto, che al “dies ad quem”, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il “dies ad quem”, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all’opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l’ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario”* (cf. Cass. n. 24858.2011).

Ora, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la certa tardività dell’opposizione proposta: da una parte, quanto al *dies a quo*, la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data 25 novembre 2011 (cfr. relata di notifica apposta all’originale decr. ingiunt.); dall’altra, quanto al *dies ad quem*, appare certo che la notifica dell’opposizione si sia perfezionata, ex art. 149, 3 co. c.p.c., in data 24 gennaio 2012, allorché vi è stata la consegna del plico all’ufficiale giudiziario (cfr. timbro apposto sull’originale dell’atto introduttivo; cfr. Cass. 20585.2010: *“Nel termine stabilito dall’art. 641 cod. proc. civ. per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve eseguire soltanto la notificazione dell’atto di citazione all’opposto e non già provvedere anche all’iscrizione a ruolo della causa ed alla conseguente costituzione in giudizio”*; cfr. Cass. 10216.2006: *“A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell’ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all’ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d’impulso della parte, quest’ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente,*

perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all'ufficiale giudiziario l'errata informazione che l'avvocato presso il quale l'ingiungente aveva eletto domicilio "era sloggiato"; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva").

Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la mancata osservanza del termine di cui all'art. 641 c.p.c..

Ne consegue che l'opposizione dev'essere, dunque, dichiarata inammissibile, sul presupposto che, sul decreto ingiuntivo opposto, si sia formato un giudicato interno, configurandosi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come ulteriore sviluppo della fase monitoria (in tali termini, cfr. Cass. n°13252.2006; il principio è comunque pacifico).

Sul punto, l'attore ha dedotto di non avere avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo notificatogli, asserendo, in particolare, che la non tempestiva conoscenza del decreto fosse dovuta al mancato ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c..

Egli assumeva, inoltre, di avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo soltanto a seguito dell'informazione verbale avuta dallo stesso Z., sicché, a motivo di tali circostanze, il termine di 40 giorni andrebbe conteggiato a partire dal 16 dicembre 2011, data del ritiro del plico presso la casa comunale.

Si tratta, a ben vedere, di rilievi privi di pregio.

Ai fini dell'ammissibilità di un'eventuale opposizione tardiva, non solo è necessario l'accertamento dell'irregolarità della notificazione, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto opposto (così Cass. n°11550.2013).

In altri termini, la possibilità di opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. è subordinata al concorso di un duplice ordine di circostanze: l'esistenza di un'irregolarità di notificazione, o di un caso fortuito o di una forza maggiore, ed un nesso di causalità fra questi eventi e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione (cfr. Cass. n°13755.2002).

Nella fattispecie in esame, l'attore ha sostenuto di non avere avuto tempestiva notizia del decreto ingiuntivo, ma non ha contestato che questa fosse stata regolarmente notificata dall'Ufficiale Giudiziario (ex art. 140 c.p.c).

Ed infatti, nella relata di notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e

pedissequo decreto (all. 1 fascicolo parte attrice), risulta attestato, dall'Ufficiale Giudiziario, il compimento di tutte le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio (si ricordi che l'attestazione, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, del compimento di tutte le formalità previste per la notificazione, è dotata di fede privilegiata sino a querela di falso, nella fattispecie mai proposta: v. sul punto, *ex plurimis*, Cass. n°4193.2010: "*in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perché attestanti le operazioni da lui compiute*"; Cass. n°1856.2001; Cass. n°1125.1998; n°4844.1993).

Né risulta la dimostrazione che il C., a causa del "caso fortuito" o della "forza maggiore", sia stato all'oscuro del procedimento monitorio, essendosi egli limitato a sostenere di avere ricevuto notizia della notifica del decreto ingiuntivo direttamente dallo Z. (sull'impossibilità di configurare nel caso di specie il caso fortuito o la forza maggiore, valga il richiamo a Cass. n°25737.2008: "*la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria*"; conf. Cass. n°3769.2001; Cass. n°8561.1998; Cass. n°5584.1998; Cass. n°4761.1998; Cass. n°10170.1996).

Pertanto, va da sé che le circostanze invocate dall'attore, oltre ad essere sprovviste di prova, siano inidonee a comprovare (e/o giustificare) la non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell'opponente.

Oltre a ciò, non va trascurata la circostanza che è altamente presumibile che il C., a seguito dell'avvenuta affissione (da parte dell'ufficiale giudiziario) dell'avviso di deposito alla porta della sua abitazione, abbia potuto conoscere tempestivamente del procedimento monitorio contro di lui avviato.

Per tali ragioni, va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da C. Ignazio, di guisa che il *merito* del decreto non sia più sindacabile in questo o qualsiasi altro giudizio, per il vincolo di giudicato sostanziale (oltre che formale) derivato, *inter partes*, dal predetto titolo giudiziale (art. 2909 c.c.): il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di somme inevase, una volta divenuto inoppugnabile,

acquista l'efficacia del giudicato in relazione al diritto consacrato.

Si deve, tuttavia, rilevare che una siffatta conclusione non impedisce l'esame delle domande ulteriori svolte dall'opponente, siccome non assorbite dalla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione.

E invero, l'inammissibilità dell'opposizione non esclude che essa possa produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione rispetto a quelle eventuali domande del tutto autonome e distinte rispetto alla richiesta di revoca del decreto (il principio è pacifico: cfr. Cass. 9361.2006; 8083.2006); sicché la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente – attore solo formale nel giudizio di opposizione – non resta travolta dall'eventuale inammissibilità della domanda principale relativa al diritto o rapporto oggetto dell'ingiunzione, giacché, stante il suo carattere autonomo di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'avversario, e non il mero rigetto delle di lui pretese, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.

2. merito della lite.

Alla luce delle considerazioni sopra articolate, va, quindi, esaminato il merito delle domande riconvenzionali svolte dal C., intese ad ottenere, da una parte, la condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno derivante dalla lesione del possesso esercitato, dall'opponente, sull'immobile di via Oreto n°286; dall'altra, la compensazione della somma così determinata con il credito vantato dall'opposto.

Non vi sono dubbi sul carattere risarcitorio della prima delle due domande riconvenzionali introdotte dal C.: essa è diretta ad ottenere, in via del tutto autonoma, la tutela aquiliana di una situazione di fatto (nella specie, del possesso).

Al riguardo, sopito il dibattito che ha visto impegnate dottrina e giurisprudenza nel tentativo di superare i dubbi sulla possibilità di configurare una tutela aquiliana del possesso, occorre muovere da un consolidato punto fermo: lo spoglio costituisce atto illecito che, come tale, qualora accompagnato da dolo o colpa, obbliga chi lo abbia commesso al risarcimento del danno (cfr. **Cass. 3955.2008**: *"lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione"*).

La giurisprudenza della Corte di legittimità si è, invero, **costantemente** pronunciata

in favore del riconoscimento della tutela risarcitoria a chi abbia subito lesioni alla propria situazione di possesso, essendo ormai ricorrente l'affermazione per cui *«il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere»* (cfr. Cass. n. 14232.1999).

Pur tuttavia, **il caso di specie si colora di un profilo di particolarità aggiuntiva**, sollecitando l'attenzione del giudicante nei riguardi di un problema più specifico, consistente nell'accertare **se si possa o meno ammettere che lo spogliato – nell'ipotesi in cui lamenti il mancato o diminuito godimento del bene nel periodo successivo allo spoglio ed intercorrente tra lo spoglio stesso e la ricostituzione della situazione possessoria, si badi, tutt'ora non avvenuta (cd. danno integrativo) – abbia titolo a promuovere la domanda risarcitoria ex art. 2043 laddove non abbia coltivato l'azione di reintegrazione nel possesso.**

In definitiva, la questione è di comprendere se l'azione risarcitoria che si assume fondata sulla lesione del possesso, possa sopravvivere al mancato esercizio dell'azione specificamente prevista per la tutela del possesso stesso.

Sul punto, non manca l'opinione della giurisprudenza della Cassazione: *“il venir meno della ragion d'essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rende inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine dallo spoglio, che è in tal caso soltanto un profilo della tutela accordata dall'ordinamento al diritto soggetto del leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione. Ne consegue che l'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno consista **nella sola lesione del possesso, e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria, e rientra nella previsione generale dell'art. 2043, sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti anche la lesione di altri diritti del possessore, sicché la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato**”* (cfr. Cass 25899/2006).

Ebbene, tale impostazione merita di essere condivisa per le motivazioni appresso indicate.

Per un verso, la ragione principale della correttezza di una tale scelta interpretativa deriva dal fatto che, a ragionare diversamente, l'esercizio dell'azione risarcitoria da

parte dello spogliato avrebbe l'effetto di rimetterlo in termini nell'esercizio di un'azione che lo spogliato stesso non può più intraprendere. La previsione di un termine di decadenza entro cui esercitare l'azione di spoglio implica, invero, che il suo inutile spirare assuma il significato di un'implicita rinuncia ad ottenere la ricostituzione del rapporto materiale con la cosa.

Per altro verso, il danno che lo spogliato subisce per effetto della perdita della relazione col bene consiste proprio nella rottura di tale relazione e nelle eventuali conseguenze negative che questa rottura produrrà nel patrimonio dello spogliato-danneggiato, di modo che, **quando la mancata ricostituzione del rapporto con la cosa dipenda dal fatto dello stesso spogliato – il quale vi ha implicitamente rinunciato, non proponendo, entro l'anno del sofferto spoglio, l'azione di reintegrazione – non si comprende perché dovere imputare una siffatta inerzia ai soggetti che di tale spoglio si sono “macchiati”.**

In tali ipotesi, il ricorso alla responsabilità civile appare del tutto inappropriato, giacché, **fin tanto che il rapporto materiale con la cosa non venga ricomposto**, non può dirsi esistente un **danno risarcibile**, tanto più se si accede all'idea che **l'inutile decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1168 c.c. rifletta il disinteresse dello spogliato al recupero della cosa stessa.**

Con ciò non si vuole certo negare che il possessore spogliato della cosa, il quale agisca contro lo *spoliator* per ottenere la reintegrazione del possesso perduto, possa chiedere, in sede possessoria, il ristoro dei danni che la perdita della relazione materiale con il bene gli ha procurato; ma se la possibilità di recupero del bene viene meno a causa dello spirare del termine di decadenza, non ci si può poi dolere dei danni subiti per effetto di una condotta illecita contro la quale l'ordinamento, per ragioni intuibili, esige prontezza di reazione.

Una diversa conclusione svuoterebbe di significato ed utilità il rimedio possessorio e stravolgerebbe i rapporti tra il sistema di tutela delle situazioni di fatto e la materia della responsabilità civile, al punto da rendere immaginabile una reintegrazione in forma specifica del **danno lamentato** (la quale è sempre una modalità del riparare) laddove non più attuabile la reintegra **della lesione del possesso** di cui all'art. 1168 c.c., benché essa lesione sia elemento costitutivo del fatto asseritamente illecito.

Nel caso all'esame di questo Tribunale, si è verificata una situazione identica a quella anzi descritta: allegato (e provato) l'avvenuto spoglio ad opera dello Z. (vedasi

dichiarazioni testi parte opponente Gabriella D'Amico e Roberto Sucameli), il C., **anziché agire in sede possessoria, ha chiesto, in via autonoma, il ristoro dei danni (patrimoniali) che quella condotta turbatrice gli avrebbe arrecato sotto forma dei costi economici affrontati per il reperimento di un'altra abitazione.**

In altri termini, il C., lungi dall'attivarsi prontamente per il ripristino della relazione col bene (cfr. dichiarazioni testi parte opponente e, *in parte qua*, testi della parte opposta), ha lasciato decorrere il termine annuale per l'esercizio dell'azione di reintegrazione nel possesso, con ciò pregiudicando, per i motivi sopra indicati, la possibilità di introdurre, in via autonoma, la domanda risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro del danno (extra-contrattuale) derivante dalla perdita del possesso.

Tanto basta per concludere, replicando le considerazioni già esposte, che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Assorbito, pertanto, l'esame della domanda di compensazione.

Per tutte le ragioni che precedono, deve, dunque, provvedersi come in dispositivo; l'integrale soccombenza dell'opponente regola le spese della lite.

Per Questi Motivi

il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:

1) dichiara inammissibile (per tardività) l'opposizione proposta, *ex art. 645 c.p.c.*, da C. Ignazio, avverso il decreto ingiuntivo n°3281/2011, emesso dal Tribunale di Palermo, in data 18.10.2011, a definizione del processo iscritto al n°11025/2011 r.g.;

2) rigetta, per i motivi di cui in narrativa, le domande riconvenzionali (di risarcimento del danno e relativa compensazione) proposte da C. Ignazio ai danni di Z. Enrico;

3) condanna l'opponente a rifondere, in favore della controparte, le spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi di procuratore (quantificati *ex dm n°140/2012*; scaglione di valore fino ad € 25.000,00) oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Stefania Mannino e Giovanni Battista Scalia, dichiaratisi antistatari.

Palermo, li 19 marzo 2014

Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasì